

Sommario: Semplificazione fiscale, Legge stabilità, Armonizzazione contabile Mille proroghe; ADEMPIMENTI: Attestazione OIV Trasparenza

PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI: NOVITÀ ANCHE PER I COMUNI

D.lgs. del 21 novembre n. 175 - G.U. n. 277 del 28 novembre 2014

Publicato sulla Gazzetta ufficiale il D.lgs. del 21 novembre n. 175 recante la “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”. In particolare, gli artt. 1-5 disciplinano la dichiarazione dei redditi precompilata per i titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati di cui alle lettere a), c), c bis, d) e g) dell’art. 50 del TUIR. Per la precompilazione, l’Agenzia utilizza i dati presenti in Anagrafe tributaria e quelli trasmessi da terzi, tra cui i dati dei CUD, da trasmettere in via telematica entro il 7 di marzo. A tal fine, sono introdotti ulteriori obblighi di comunicazione di oneri e spese da parte di alcuni soggetti (imprese assicuratrici, enti previdenziali, fondi pensione, erogatori di mutui), da effettuarsi entro il 28 febbraio. Prevista anche la comunicazione dei dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 da parte dei soggetti del servizio sanitario, tra cui le farmacie (pubbliche o private). Le modalità saranno stabilite con successivo Provvedimento. La dichiarazione precompilata, in caso di accettazione senza modifiche, esonera il contribuente da controlli formali. Se saranno variati i dati, il controllo è effettuato presso il CAF e il professionista. In caso di visto “infedele”, al CAF ed al professionista sarà irrogata una sanzione pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Sarà possibile, tuttavia, presentare una dichiarazione integrativa, pagando così la sola sanzione.

Previste novità anche in materia di addizionale comunale e regionale IRPEF (art. 8). In particolare, per quella regionale l’imposta sarà dovuta alla Regione in cui il contribuente ha domicilio il 1° gennaio dell’anno di riferimento, eliminando così la differenza tra le due addizionali. I Comuni dovranno inviare, contestualmente all’invio dei regolamenti e delle delibere relative all’addizionale, attraverso il portale del federalismo fiscale, i dati dei suddetti regolamenti per la pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it. con modalità fissate con apposito DM. Abrogata, quindi, la possibilità di utilizzare per l’acconto l’aliquota prevista per il relativo anno di imposta, dovendosi adottare sempre quella dell’anno precedente.

Da segnalare anche le nuove modalità di compensazione dei rimborsi effettuati in sede di assistenza fiscale da parte dei sostituti di imposta o delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive, che

dovrà avvenire in F24, escludendosi la compensazione “interna” (art. 15) ovvero, per le eccedenze, facendo transitare detta compensazione a valere sui versamenti successivi comunque in un F24.

Per quanto riguarda l’IVA, si può evidenziare la modifica delle modalità: di esecuzione dei rimborsi, prevedendosi il visto di conformità per quelli di importo superiore ai 15.000 euro (art.13); di comunicazione delle dichiarazioni di intento da parte degli esportatori abituali (art.20); di presentazione della c.d. comunicazione black list (che diventa annuale art. 21); di richiesta dell’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie (art.22). Semplificato anche il contenuto degli elenchi Intrastat servizi (art.23). Previste inoltre l’unificazione della disciplina ai fini IVA ed IRPEF delle spese di rappresentanza (art. 30) e ai fini IVA e registro per le cessioni di immobili “prima casa” (art. 33). Concessa, infine, la possibilità di esercitare la variazione IVA, oltre ai casi di procedure esecutive rimaste infruttuose, anche a seguito di accordo di ristrutturazione omologato o piano adottato ai sensi della Legge fallimentare.

Si segnala anche la modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del regime fiscale dei beni sequestrati in base alla normativa antimafia. Fino alla vigenza dei provvedimenti o comunque all’assegnazione/destinazione dei beni, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso dei beni stessi. Vi rientrano a pieno titolo, quindi, l’IMU, ma anche la TARI o TASI (art. 32).

Infine, è abrogata la responsabilità solidale in materia fiscale negli appalti (art. 28 comma 1).

DDL STABILITÀ 2015: NUOVI EMENDAMENTI IN MATERIA DI GESTIONI ASSOCIATE

La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli emendamenti al ddl stabilità 2015. Il testo risulta ora strutturato in 3 articoli, ciascuno dei quali costituito da innumerevoli commi.

Il nuovo comma 159 dell’art. 2 introduce rilevanti novità in materia di gestioni associate.

In primo luogo, i comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell’anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente, vengono esclusi, nei primi cinque anni dalla fusione, dall’applicazione di specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato (si v. art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 e art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010).

Per i comuni coinvolti nei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122 (Unioni e Convenzioni), invece, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l’invarianza della spesa complessivamente considerata, si prevede la possibilità di considerare in maniera cumulata fra gli enti medesimi, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, le spese di personale e le facoltà assunzionali.

Il Legislatore sembra quindi essersi finalmente reso conto delle difficoltà che possono incontrare i comuni con struttura organizzativa estremamente ridotta ad individuare i margini per incidere in senso riduttivo sulla spesa del personale, qualora ciò si riveli necessario per compensare l’incremento derivante dalla conclusione di una convenzione con altri comuni per lo svolgimento condiviso di funzioni o servizi.

Da ultimo, viene specificato che il contributo di 5 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, ad incremento del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.

RIDUZIONE OBIETTIVI PATTO DI STABILITÀ 2014 PER LE PROVINCE, ART. 1, C. 122, LEGGE 220/2010

Ministro dell'economia e delle finanze - Decreto del 25 novembre 2014, n. 78226

È stato emanato il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 novembre 2014, n. 78226 (in attesa di pubblicazione in G.U.), concernente la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014 delle province, in attuazione dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede ad aggiornare i prospetti relativi alla determinazione dell'obiettivo del patto di stabilità interno delle province interessate dalla riduzione dell'obiettivo per l'anno 2014. Le predette riduzioni trovano evidenza nella cella (aa) della Fase 5 del modello di calcolo dell'obiettivo delle province OB/14/P presente nell'applicazione web dedicata al patto di stabilità interno <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>. Silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile cui è riconosciuta l'esenzione IMU ai sensi del comma 5-bis dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012, come modificato dal comma 2 dell'art. 22 del D.L. 66/2014.

La decurtazione sul Fondo di solidarietà potrebbe rivelarsi pesante per gli oltre 4.000 Comuni montani interessati, impossibilitati ad incassare per tempo le dovute compensazioni con il gettito IMU sui terreni agricoli montani, i quali non potranno più prevedere aliquote ad hoc per tali fattispecie che saranno assoggettate sulla base delle aliquote ordinarie approvate per il 2014 (quindi non necessariamente ad aliquota di base pari a 0,76%), ancorché il taglio è stato definito considerando una stima sui maggiori introiti che i Comuni dovrebbero incassare proprio a fronte della revisione delle esenzioni IMU.

Proprio per la complessità di ricavare da tutti i contribuenti le somme dovute, soprattutto da coloro che fino ad oggi non erano mai stati soggetti ad IMU, e che ora hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, il Decreto in esame potrebbe rivelarsi pesantissimo per alcuni Comuni considerati dalle precedenti disposizioni "Parzialmente Montani" ed oggi invece completamente assoggettabili ad IMU.

Mille proroghe, confermata per un altro anno la stretta su locazioni e arredi della P.a.

Di Anna Guiducci

Il decreto Mille proroghe (DI 192/2014) conferma per un ulteriore anno la stretta alla spesa pubblica. Con l'articolo 10 recante la proroga dei termini in materia economica e finanziaria, sono infatti confermati i vincoli alle principali disposizioni pubblicistiche finalizzate al contenimento del disavanzo statale.

Arredi e mobili della P.a.

Fino al 31 dicembre 2015 le pubbliche amministrazioni non possono infatti effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento di quanto sostenuto in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia. Restano fuori dal limite gli acquisti per i quali i revisori dei conti ne attestano la funzionalità alla riduzione degli oneri relativi alla conduzione degli immobili. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

L' articolo 10 del decreto proroga poi fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni limitative sulle indennità erogabili ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, ai consigli di amministrazione e agli organi collegiali comunque denominati nonché ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Tali norme erano state introdotte dall'articolo 6, comma 3, del DI 78/2010 che stabiliva, con decorrenza primo gennaio 2011, una riduzione del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, a carico delle pubbliche amministrazioni.

Blocco dei canoni per locazioni pubbliche

In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, viene inoltre prorogato il blocco dei canoni per locazioni pubbliche. L'aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat non si applica sino al 31 dicembre 2015 al canone dovuto dalle amministrazioni per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

Particolare attenzione viene riservata dal Legislatore alle locazioni di immobili degli enti pubblici. Già l'articolo 1, comma 388, della legge 147/2013 disponeva la possibilità di rinnovo dei contratti in questione solo a condizione di preventiva espressione di parere da parte dell'Agenzia del demanio, la quale è tenuta a

pronunciarsi almeno sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio è tenuta ad autorizzare il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.

Dal 1° luglio 2014 inoltre è scattato l'obbligo di riduzione nella misura del 15 per cento dei canoni locativi pagati dalle pubbliche amministrazioni. Dal 2016 sarà inoltre obbligatorio ridurre del 50 per cento la spesa per locazioni passive pubbliche rispetto alla spesa sostenuta nel 2014.

► **Mille proroghe 2015, le scadenze per il personale**

Dalle proroghe che riguardano l'assunzione di personale a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione a quelle sugli appalti, passando per il mancato rinnovo del blocco degli sfratti. Il **Mille proroghe**, varato nel Consiglio dei ministri di Natale e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 dicembre, prenderà il via la prossima settimana alla Camera, dove sarà esaminato dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali. Vediamo in sintesi le principali misure.

PROROGA AL 31 DICEMBRE 2015 ASSUNZIONI PA Viene prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per le assunzioni a tempo indeterminato delle P.a., compresi gli enti di ricerca pubblici.

PROROGA CONTRATTI LAVORO DETERMINATO PROVINCE Proroga al 31 dicembre 2015 dei contratti di lavoro determinato posti in essere dalle Province.

PROROGA ASSUNZIONI PA CESSAZIONI 2009-2012 Proroga al 31 dicembre 2015 anche delle assunzioni di personale a tempo indeterminato nella P.a., relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in enti pubblici non economici, comprese le agenzie, ed enti di ricerca, Corpi di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Università. Le risorse non utilizzate saranno destinate alla mobilità del personale delle Province.

SBLOCCO ASSUNZIONI COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E VVF Vengono sbloccate le assunzioni a tempo indeterminato nel comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco grazie alla proroga al 31 dicembre 2015 delle autorizzazioni già previste dalla normativa per il 2013 e il 2014.

PROROGA ASSUNZIONI PA CESSAZIONI 2013 Prorogate al 31 dicembre 2015 anche le assunzioni di personale a tempo indeterminato nella P.a., in enti pubblici non economici, comprese le agenzie, ed enti di ricerca con budget 2014, relative alle cessazioni verificatesi nel 2013.

Armonizzazione contabile, Governo al lavoro sull'esperienza degli enti sperimentatori

Di Stefano Pozzoli

Le norme, si sa, soprattutto in un Paese afflitto da bulimia legislativa, vivono di giochi ad incastro, di richiami, di rinvii e quant'altro. Un inestricabile viluppo di regole che si stratificano tra loro e si sorreggono a vicenda. Ne sa qualcosa l'allora Ministro alla Semplificazione Normativa, Roberto Calderoli, quando, nel tentativo appunto di "semplificare", abrogò tutta una serie di leggi e leggine apparentemente irrilevanti creando, con estrema semplicità, il caos tra interpreti e operatori del diritto.

Nel caso dell'armonizzazione, invece, si avrebbe almeno in teoria il vantaggio di partire apparentemente (quasi) da zero, dal momento che si tratta cioè di un processo di adeguamento contabile e quindi ordinamentale tutto sommato recente, che prende avvio con la legge 42/2009, ovvero la legge delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

Un punto di forza di questo percorso è stata certamente la sperimentazione delle norme in via di elaborazione. Un lavoro obiettivamente enorme, con tanto di creazione di un portale curato dalla Ragioneria Generale dello Stato, di comitati di esperti che hanno seguito e perfezionato i principi contabili e adeguato alle luce delle varie esperienze i decreti legislativi approntati, interloquito con le decine di enti locali e le regioni coinvolte, promosso e sviluppato una attività di formazione sul territorio, avvalendosi della collaborazione delle Università e, anche e soprattutto, di quella degli operatori di comuni, province e regioni.

Certo, si può essere d'accordo o meno con la nuova contabilità, condividere o no la scelta di abdicare a una metodica più ispirata alle regole del SEC 2010, di cultura statistica, che non a quelle della cultura giuridica dei contabilisti pubblici, denunciare la manovra di finanza pubblica che la nuova contabilità sottende e criticarne l'eccessiva complessità, così come alcune debolezze ed incoerenze logiche.

Occorre però riconoscere la correttezza dell'approccio e che il lavoro effettuato è stato gigantesco, sia da parte della Ragioneria Generale dello Stato sia da parte di quei comuni, province e regioni che si sono prestati a sperimentare, fornendo, anche grazie ai loro errori, il materiale e le evidenze empiriche che hanno consentito di arrivare ad un prodotto criticabile ma "finito".

Sarebbe paradossale, oggi, se costoro che si sono prestati a questa riforma non potessero fruire dei correttivi introdotti dalla legge di stabilità 2015, ovvero dalla possibilità di ripartire il disavanzo tecnico su 30 anni, di effettuare l'accantonamento al fondo svalutazione crediti secondo le percentuali ora introdotte, e di potere effettuare, ad inizio 2015, nel caso si siano verificati degli errori (si sperimenta, quindi di può sbagliare) un riaccertamento straordinario dei residui che permetta loro di correggere le manchevolezze riscontrate, ovviamente se in buona fede.

Ancora, è necessario prevedere esplicitamente cosa accadrà per i comuni che hanno aderito al cosiddetto predissesto e quindi formulato piani di riequilibrio che seguono principi di competenza finanziari e regole contabili diverse da quelle che si troveranno ad applicare dall'anno prossimo.

Il Governo, ci risulta, sta appunto lavorando a un insieme di norme che tengano conto delle esigenze rappresentate dagli enti sperimentatori. L'auspicio è che tali precisazioni siano efficaci e risolvano le esigenze di porre a sistema la fase transitoria con quella del futuro quadro dell'ordinamento contabile.

ACQUISIZIONE CIG DAI COMUNI NON CAPOLUOGO - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
RISPETTO ART. 33, COMMA 3-BIS CODICE.

Il Rup di un Comune non capoluogo che va ad acquisire il CIG per una procedura di affidamento deve rendere una dichiarazione sostitutiva (attraverso l'esercizio di un'opzione nell'ambito della procedura guidata) sul rispetto degli obblighi previsti dall'art. 33, comma 3-bis del Codice dei contratti (come modificato dall'art. 9, comma 4 della legge n. 89/2014).

ADEMPIMENTI

Testo Delibera 148_2014 ATTESTAZIONE TRASPARENZA

Premessa

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito A.N.AC.) controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni e degli enti. Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014, il Consiglio dell'Autorità ha deciso di richiedere agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o strutture con funzioni analoghe delle pubbliche amministrazioni di attestare al 31.12.2014 l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione. Il presente documento fornisce indicazioni per la predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o strutture con funzioni analoghe, e illustra le attività di vigilanza e controllo che l'Autorità intende effettuare a partire dall'analisi degli esiti delle predette attestazioni.

1. Soggetti tenuti all'attestazione

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, compresi i nuclei di valutazione, delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art. 11, co. 1, d.lgs. n. 33/2013). Ai fini della predisposizione dell'attestazione gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, si avvalgono della collaborazione del Responsabile della trasparenza il quale, ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli OIV.

Le modalità di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per gli enti di diritto pubblico economici non territoriali nazionali, regionali o locali e per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ivi comprese le società a partecipazione pubblica, così come individuati nell'art. 11, cc. 2 e 3 del d.lgs. n.

33/2013, saranno oggetto di distinta deliberazione, tenuto conto delle novità introdotte dal d.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della legge 11 agosto 2014, n. 144. L'Autorità si riserva comunque di effettuare sugli enti e le società citate verifiche d'ufficio o su segnalazione sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione

Ferma restando l'immediata percettività di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, l'attestazione richiesta agli OIV al 31 dicembre 2014 è limitata ad un numero circoscritto di obblighi di pubblicazione.

L'intento, similmente a quanto già indicato nelle delibere n. 71/2013 e n. 77/2013, è quello di concentrare l'attività di monitoraggio degli OIV su un numero di obblighi ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale con ciò innalzando i livelli di sostenibilità ed efficacia delle verifiche condotte.

2.1 La Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014

Per lo svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza da parte delle amministrazioni e degli enti, gli OIV, o gli altri soggetti tenuti all'attestazione, utilizzano la "Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014", contenuta nell'**Allegato 1** alla presente delibera. La Griglia di rilevazione è composta di 3 fogli. Il foglio n. 1 "Pubblicazione e qualità dati" consente di verificare, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" dei siti delle amministrazioni, la **pubblicazione** dei dati oggetto della presente attestazione, nonché la loro qualità in termini di **completezza, aggiornamento e formato** secondo le indicazioni fornite negli allegati 1 e 2 alla delibera CiVIT n. 50/2013. Tutti gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare il foglio n. 1. Il foglio n. 2 "Uffici periferici, Articolazioni e Corpi" consente di verificare se la pubblicazione dei dati presenti nel sito dell'amministrazione centrale ovvero nei siti degli uffici periferici, delle articolazioni organizzative autonome e dei corpi, laddove esistenti, si riferisca a tutte le predette strutture¹, anche con riguardo alla completezza dei dati.

Esso è compilato solamente dagli OIV, o dalle altre strutture con funzioni analoghe, delle amministrazioni che hanno uffici periferici, articolazioni organizzative dotate di autonomia, ovvero che si avvalgono di Corpi (quali, ad esempio, le Forze armate e di polizia, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco). La rilevazione deve riguardare tutti i Corpi che fanno riferimento ai Ministeri. Per quel che riguarda gli uffici periferici e le altre articolazioni organizzative autonome, invece, considerata la loro numerosità, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, concentrano le verifiche su un loro campione rappresentativo composto da almeno il 20% degli uffici periferici e delle articolazioni organizzative autonome esistenti, selezionato autonomamente in base alle caratteristiche dell'amministrazione. Nell'**Allegato 3**, l'OIV elenca le strutture selezionate e descrive i relativi criteri di selezione.

Gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, ivi compresi i nuclei di valutazione, nello svolgimento delle loro verifiche, attribuiscono un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia descritta nell'**Allegato 4** e avendo cura di inserire il valore "n/a" (non applicabile) nei casi non applicabili. Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori. Ne consegue che eventuali campi non compilati saranno ritenuti equiparati al valore "0". Nel

caso in cui l'ente sia privo di OIV, o struttura con funzione analoghe, il Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione è tenuto alla compilazione della griglia di rilevazione, specificando che nell'ente è assente l'OIV o struttura analoga.

Il foglio n. 3, al fine di agevolare la compilazione dei fogli non. 1 e 2 della griglia di rilevazione, indica per ciascuno degli obblighi il relativo ambito soggettivo di applicazione.

3. Pubblicazione delle Attestazioni e delle Griglie di rilevazione

Le attestazioni degli OIV, o di altra struttura con funzioni analoghe, riferite all'anno 2014, da predisporre utilizzando il modello contenuto nell'**Allegato 2** e complete della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovranno essere pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga" entro il 31 gennaio 2015. La pubblicazione compete al responsabile della trasparenza.

Allo scopo si forniscono i seguenti modelli da utilizzare:

- Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 (**allegato 1**);
- Documento di attestazione (**allegato 2**);
- La Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o delle altre strutture con funzioni analoghe, (**allegato 3**);
- Criteri di compilazione della griglia di rilevazione (**allegato 4**).

La Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014, il Documento di attestazione e la Scheda di sintesi non **dovranno essere trasmessi all'A.N.AC.** Ma solamente pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" come sopra indicato. Per effettuare le proprie verifiche l'Autorità si riserva di definire le modalità di acquisizione dei predetti documenti.

Al fine di rendere pubblico il processo di attestazione, nonché di consentire all'Autorità di effettuare ulteriori approfondimenti e analisi, nella Scheda di sintesi (**allegato 3**) viene data evidenza agli elementi a supporto del processo di attestazione. Gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, specificano le procedure e gli strumenti di verifica adottati nonché le fonti di informazione impiegate.

4. Attività di vigilanza e controllo svolta dall'A.N.AC.

4.1 Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza

L'Autorità vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d'ufficio o su segnalazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni, tenute all'applicazione della disposizioni previste dal d.lgs. n. 33/2013.

4.2 Vigilanza d'ufficio

L'Autorità verifica nei siti istituzionali di un campione di soggetti tenuti all'applicazione della presente delibera l'avvenuta pubblicazione entro la data del 31 gennaio 2015 della Griglia di rilevazione, del Documento di attestazione e della Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV, o delle altre strutture con

funzioni analoghe, e ne esamina i contenuti rispetto ai dati pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e dell'Allegato 1 della delibera CiVIT n. 50/2013. L'Autorità renderà noto in un rapporto che sarà pubblicato al termine dell'attività svolta i criteri di individuazione del campione selezionato di amministrazioni.

L'Autorità si riserva di segnalare agli organi di indirizzo politico-amministrativo delle amministrazioni interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte degli OIV o delle altre strutture con funzioni analoghe e altresì le ipotesi in cui la verifica condotta dall'A.N.AC. Rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".

4.3 Controllo documentale

All'attività di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dalle altre strutture con funzioni analoghe.

Il controllo della Guardia di Finanza si baserà sull'estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.

Roma, li 03 dicembre 2014

Raffaele Cantone